



Sent. 45/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Stanco	Presidente
Marcello Iacubino	Consigliere, relatore
Luigia Iocca	I Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 4058 del registro di segreteria, nei confronti di:

- Antonio PILLA (PLLNTN67L14E244M), nato a Guardialfiera il 14 luglio 1967 (C.F. PLLNTN67L14E244M) e ivi residente alla Via Walter Tobagi, n. 3, non costituito, contumace.

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti di causa.

Uditi all'udienza del 10 luglio 2025, svoltesi con l'assistenza del Segretario dott.ssa Donatella Petrollino, il p.m. nella persona del sostituto procuratore generale dott. Roberto Formisani (nessuno comparso per il convenuto).

Ritenuto e considerato quanto segue in

FATTO e DIRITTO

1. - Premessa.

La Cancelleria della Corte di Appello di Campobasso trasmetteva alla

Procura erariale tramite pec del 22 ottobre 2024 la sentenza penale n. 201/2024 (affidente al proc. penale n. 117/2023 r.g.), divenuta irrevocabile dal 16 ottobre 2024, che dichiarava Antonio Pilla responsabile del reato a lui ascritto e lo condannava alla pena di anni 2 di reclusione, nonché alle pene accessorie della interdizione dai pubblici uffici e del divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione per anni cinque oltre al pagamento delle spese di giudizio. In particolare, *“Il PILLA era imputato del reato p. e p. dagli artt. 56 – 319 quater del c.p. perché, in qualità di pubblico ufficiale (Appuntato sc. in servizio presso la stazione dei Carabinieri di Ripabottoni) compiva atti idonei, diretti in modo non equivoco ad indurre Mastromonaco Tonino a consegnargli la somma di Euro 2.000,00 a fronte di un suo interessamento presso il N.A.S. dei Carabinieri di Campobasso, volto ad evitare la sanzione che questi avrebbero irrogato nei confronti dell'esercizio commerciale (bar/pizzeria) di proprietà del coniuge del citato Mastromonaco; non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla propria volontà (in particolare per la pronta reazione della vittima che si rivolgeva alle Forze dell'Ordine). In Morrone del Sannio, il 27/08/2018”*.

In sostanza, il predetto era imputato ed è stato condannato per il reato tentato di *“Induzione indebita a dare o promettere utilità”* (ex pag. 3 di 22 art. 56 e 319-quater c.p.), vale a dire per un delitto contro la P.A. previsto nel capo I del titolo II del libro II del Codice penale.

2. – L'istruttoria e le irregolarità riscontrate.

La Procura avviava perciò una specifica istruttoria acquisendo, tra gli altri, i seguenti articoli di stampa relativi alla vicenda (v. doc. 4 della

produzione attorea):

1. articolo tratto dal sito internet del quotidiano *Primo Numero Molise* del 17 maggio 2024 intitolato: «*"Dammi 2000 euro e non faccio venire il Nas" ma è tutto falso, brigadiere condannato a due anni di reclusione"*»;

2. articolo tratto dal sito internet del quotidiano *Il Nuovo Abruzzo e Molise* del 17 maggio 2024 intitolato: *"Il brigadiere infedele: una storia di abuso di potere nella provincia di Campobasso"* di cui si riporta anche il sottotitolo «*"...Dammi 2000 euro e non faccio venire il NAS," furono le parole che il carabiniere rivolse al barista. Una richiesta che, oltre a essere illegale, era anche moralmente riprovevole, soprattutto considerando la difficile situazione economica in cui versava l'esercente, tipica dei piccoli centri"*».

Il p.m. avviava un'interlocuzione anche con l'Arma dei Carabinieri, acquisendo dal competente Comando (Legione *Abruzzo e Molise*), in data 15/11/2024 e 22/11/2024 la documentazione di riferimento, tra cui la lettera del 18/11/2024 con cui l'Amministrazione datoriale aveva disposto l'avvio di un procedimento disciplinare a carico del militare.

Invitato ritualmente a dedurre con contestazione di un danno pari a euro 5.269,46 (v. doc. 9 della produzione attorea), il sig. Pilla non presentava deduzioni, non chiedeva di essere convocato in audizione né accedeva al fascicolo istruttorio.

3. – L'accusa della Procura.

Sulla base della sopra citata sentenza penale irrevocabile, ad avviso del p.m. sussistono tutti gli elementi per l'affermazione della

responsabilità amministrativa dell'odierno convenuto per avere serbato un comportamento tale da integrare il reato sopra contestato, rimasto confinato nella sfera del tentativo solo *"in ragione del rifiuto della vittima di corrispondere la somma indicata dal Pilla, cui seguiva scelta di contattare i militari del NAS. Il Pilla, infatti, si presentò in divisa dal Mastromonaco e da solo, chiedendo di parlargli in privato, riferendo di una imminente visita ispettiva dei C.C. del NAS che gli avrebbero irrogato una pesante sanzione per aver già riscontrato, in occasione di un pranzo presso il ristorante, delle carenze igieniche nel locale. Ebbene non può dubitarsi che il Pilla, chiedendo la somma di duemila euro al Mastromonaco perché lo stesso evitasse la sanzione, abbia abusato della sua qualità e dei suoi poteri, ponendo l'interlocutore in una situazione di soggezione. Ciò tanto più in considerazione della entità della sanzione, che avrebbe verosimilmente determinato la chiusura delle attività del Mastromonaco, il cui modesto giro di affari era certamente ben noto all'imputato. Anche l'insistenza del Pilla, a fronte delle difficoltà economiche rappresentate dalla vittima, con la riduzione della somma da duemila a mille euro, dà conto della pressione dallo stesso esercitata, tale da escludere una situazione di parità tra le parti. Si aggiunga che nessuna ispezione dei CC del NAS era in programma, così come si evince dalla testimonianza del luogotenente Andrea Valente, da ciò deducendosi l'unidirezionalità del vantaggio derivante dall'illecito agire del Pilla e, quindi, l'assenza di un indebito vantaggio economico del Mastromonaco"*.

Il requirente ha, quindi, acquisito e versato in questo processo tutte le fonti di prova del procedimento penale (elencate a pag. 9 dell'atto di citazione), dimostrative delle condotte illecite tenute dal convenuto.

Al quale egli contesta una prima posta di danno patrimoniale, da lesione del nesso sinallagmatico, che denomina *danno da retribuzione indebitamente corrisposta per attività svolta per fini egoistici*, che si configurerebbe quando, come nel caso di specie, il dipendente pubblico riceve l'erogazione della retribuzione pur avendo destinato le energie lavorative a fini diversi dai compiti istituzionali, in particolare al compimento di condotte illecite di rilievo penale, con conseguente disutilità della spesa afferente alla retribuzione (cita Sez. Giur. Lomb. n. 187/2012), in quanto la condotta del dipendente pubblico è attuata non in favore, ma in pregiudizio dell'ente pubblico. La retribuzione deve perciò considerarsi *inutiliter data*, almeno in parte, e integrando un danno erariale deve essere rimborsata (Sez. Giur. Toscana n. 3/2022, n. 259/2019 e n. 345/2019; Sez. II Centr. n. 674/2018 e Sez. III n. 241/2019; Sez. Giur. Lomb. n. 143/2018; Sez. Giur. Calabria n. 385/2018).

In tal caso, il danno derivatone è da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.; all'uopo la Procura indica in una misura pari almeno al 50% del compenso percepito dal convenuto nel mese di agosto 2018 (in cui il Pilla ha posto in essere le condotte illecite, come da citata sentenza n. 201/2024), somma da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali Irpef e perciò quantificata in euro 1.269,46 (in detto frangente temporale lo stipendio del Pilla è stato pari a euro 2.538,93; al netto delle ritenute di legge, la Procura sottolinea che tale corrispettivo ammonta ad euro 1.977,29, la cui metà è pari a euro 988,64).

Il Pilla viene poi incolpato di aver cagionato un danno all'immagine

dell'Arma dei Carabinieri, danno che investe il rapporto che lega la comunità all'ente per il quale il dipendente infedele agisce e postula il venir meno, da parte dei cittadini, del senso di affidamento e fiducia nel corretto funzionamento dell'apparato della P.A.

Ritiene che nel caso di specie sussistano entrambi i presupposti di proponibilità della relativa azione previsti dall'articolo 51, co. 7, c.g.c.:

a) la sentenza di condanna irrevocabile (la sentenza n. 201/2024 della Corte di Appello di Campobasso è divenuta tale il 16/10/2024);

b) un delitto commesso "*a danno*" della Pubblica amministrazione, qual è quello commesso dal convenuto, in quanto rientrante nel catalogo di cui al *LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare - Titolo II - Dei delitti contro la pubblica amministrazione - Capo I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione* del c.p., trattandosi, in particolare, del delitto di cui agli artt. 56 e art. 319-*quater* del c.p., ossia "*Induzione indebita a dare o promettere utilità*".

Richiama giurisprudenza conducente in merito sia alla risarcibilità del danno all'immagine anche in relazione al delitto tentato, non costituente un *minus* rispetto alle fattispecie consumate (Sez. I App. 641/2014, Sez. Giur. Siciliana n. 992/2021 e n. 622/2019 Sez. Giur. Puglia 479/2020); che alla quantificazione del danno (Sez. Giur. Toscana n. 483/2021), secondo cui devono essere esaminati i criteri interpretativi enucleati dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti (sentenza n. 10/QM/2003), nonché quelli individuati dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali (sentenza n. 15208/2010).

Nel rammentare che la lesione dell'immagine può sussistere anche in

assenza di *clamor fori* o di *clamor* mediatico ridotto (Sez. Giur. Sicilia n. 548/2012 e n. 40/2019, Sez. Giur. Sardegna n. 111 e n. 118/2018, Sez. III Centr. n. 568/2017, Sez. Giur. Toscana n. 227 e n. 342/2019, n. 74/2018 e n. 220/2017), non avendo detta diffusione una valenza costitutiva del danno all'immagine, e anche in caso di risonanza esclusivamente all'interno dell'Amministrazione, conclude chiedendo di condannare il convenuto al pagamento della somma, quantificata ai sensi dell'art. 1226 c.c. e alla luce dei sopra indicati parametri, di 4.000,00 euro, salva diversa valutazione del Collegio.

4. – La contumacia.

Nessuna difesa è stata spiegata dal convenuto, nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio.

L'atto di citazione, rispettoso dei termini di cui agli artt. 67, commi 5 e 6, 86 comma 1 e 88, comma 3 c.g.c., è stato notificato al sig. Pilla ex art. 140 in data 07/02/2025 con spedizione della relativa raccomandata A/R il 10/02/2025 e ritiro dell'atto in data 12/02/2025 da parte di familiare convivente (moglie).

Va dichiarata, dunque, la contumacia del convenuto, non costituitosi in giudizio nonostante il buon esito della notifica della citazione nei suoi confronti.

5. – L'udienza di discussione.

Nel corso del dibattimento, il pubblico ministero ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda.

La causa è stata, quindi, trattenuta per la decisione.

6. – L'esame del merito.

In premessa il Collegio rileva che i fatti illeciti posti alla base del presente giudizio risultano definitivamente accertati, ex art. 651 c.p.p., in una sentenza irrevocabile di condanna, la quale ha efficacia di giudicato in questo giudizio quanto all'accertamento della sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto commesso, vale a dire quello previsto e punito dagli artt. 56 e 319-*quater* del c.p., rilevante anche ai fini che occupano.

Sul punto, va precisato che l'attribuzione dell'efficacia vincolante al giudicato penale quanto all'accertamento del fatto oggettivo anche nel giudizio di responsabilità finanziaria, costituisce espressione della discrezionalità insindacabile del legislatore; e che tale efficacia è comunque limitata all'accertamento del fatto compiuto in sentenza penale di condanna o di assoluzione e all'affermazione che l'imputato lo abbia o non lo abbia commesso o che il fatto sia stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima: il "*fatto vincolante*" va inteso, perciò, in senso naturalistico, nella sua dimensione fenomenica di condotta, evento e nesso causale, non sussistendo alcun vincolo per quanto riguarda l'elemento soggettivo, l'imputabilità e le cause di giustificazione: ai sensi degli art. 651 e seguenti c.p.p., il giudice contabile è limitato alla sola materialità dei fatti ammessi o esclusi in sentenza di condanna o assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento (o di procedimenti abbreviati, con accettazione della parte civile); per il resto, è libero di apprezzare autonomamente i fatti accertati in sede penale ai fini delle valutazioni di competenza le quali devono appuntarsi anche su altri fattori, vale a

dire sulla sussistenza di una riprovevole condotta dell'operatore pubblico.

Tanto premesso, il Collegio osserva che la vicenda penale dell'odierno convenuto si è definitivamente conclusa confermando le risultanze probatorie poste a fondamento del provvedimento di imputazione penale emesso in quel processo, che ha visto il Pilla, alla luce delle deposizioni testimoniali anche del titolare dell'esercizio commerciale vessato dal carabiniere (parte civile), tenere una condotta connotata da particolare gravità per un appartenente all'Arma dei Carabinieri, e da un atteggiamento psichico indiscutibilmente connotato dal dolo, com'è reso evidente dal fatto che il convenuto, Appuntato scelto dei Carabinieri in servizio presso la Stazione CC di Ripabottoni (CB), ha tentato di indurre il titolare di un bar/pizzeria di Morrone del Sannio (CB) a consegnargli del denaro per evitare paventate ispezioni dei NAS, chiedendo in cambio la somma di duemila euro.

Tanto faceva in divisa e nell'esercizio delle sue funzioni, abusando della sua qualità e dei suoi poteri.

Ciò consente inequivocabilmente di ritenere che questi abbia serbato un comportamento assolutamente riprovevole, teso a mettere la vittima sotto pressione e in una situazione di sicura soggezione, come affermato dai giudici penali di II grado, nonostante le difficoltà economiche rappresentate dalla vittima.

A colorare di maggiore gravità la condotta del Pilla vi è la duplice considerazione secondo cui presso l'esercizio della vittima non era in programma alcuna ispezione dei NAS, come si evince dalla

testimonianza del luogotenente CC Andrea Valente, da ciò deducendosi l'unidirezionalità del vantaggio derivante dall'illecito agire del Pilla; e che nel predetto bar il convenuto era solito recarsi nelle pause di lavoro per consumare caffè o pasti frugali.

Né tantomeno emergono dagli atti o sono stati forniti dal convenuto, elementi tali da contestare tali conclusioni con riferimento all'elemento soggettivo ivi acclarato.

6.1. - Riguardo alla prima delle voci di danno contestate alla parte convenuta, è ben evidente che la stessa abbia dedicato una certa parte del proprio tempo di lavoro e delle proprie energie da destinare al servizio, a vantaggio di attività esclusivamente personali ed egoistiche. Non può, in definitiva, ritenersi utilmente effettuato a favore della propria amministrazione l'attività dedicata a realizzare la condotta illecita *de qua*, essendo stata destinata, viceversa, ad abusare del suo ruolo al fine di ottenere un illecito profitto.

Ritiene, questa Corte, che tale tipologia di danno, qualificato dalla pubblica accusa come da interruzione del nesso sinallagmatico per gli importi indebitamente riscossi dal pubblico dipendente a fronte dell'esercizio di pubbliche funzioni non rese, o rese in modo palesemente difforme rispetto alle modalità dovute conformi a legge, possa rientrare nella categoria dogmatica del c.d. danno da disservizio (cfr., *ex plurimis*, C. conti, Sez. IIIA, n. 159/2020, che a sua volta richiama la sent. della Sez. IIA n. 239/2019), con la dovuta precisazione che esso non può condurre ad alcuna moltiplicazione di voci di danno che non discendano dalla tradizionale distinzione tra danni

patrimoniali (art. 2043 cc) e non patrimoniali (art.2059 cc), e che non siano fondate su parametri esplicitati e/o oggettivi.

Secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte, il danno da disservizio – il quale assume *ab origine* natura patrimoniale – «*si traduce nella violazione del principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione, realizzandosi allorché "...l'azione pubblica non raggiunge, sotto il profilo quantitativo e/o qualitativo, quelle utilità ordinariamente ritraibili dall'impiego di determinate risorse, cosicché il disservizio determina uno spreco delle stesse e, dunque, finisce per incidere negativamente sull'efficienza, efficacia, economicità e produttività della P.A."* (così Corte dei conti, Sez. 1^a, n. 532/2008, id. n. 103/2010 e n. 523/2012)» (C. conti, SGR Veneto, n. 116/2016).

Tale voce di danno va, in sostanza, a “*misurare valori di difficile espressione economica quale, ad esempio, la diminuzione di rendimento dell'azione amministrativa etiologicamente connesso alla lesione dell'agire amministrativo nei suoi valori fondamentali, tra cui l'imparzialità (art. 97 Cost.)*” (Sez. Giur. Trentino Alto Adige - sede di Trento, sent. n. 130 del 14 dicembre 2006), secondo un criterio espansivo e idoneo a recepire varie fattispecie di illecito, di natura sia dolosa che colposa, attinenti ai vari settori della pubblica amministrazione e causativi del pregiudizio della minore produttività dei fattori e delle risorse umane, economiche e finanziarie dell'apparato pubblico, ovvero determinanti un danno aggiuntivo a quello patrimoniale diretto.

Nella fattispecie in esame può, pertanto, ritenersi pienamente provato il danno da interruzione del rapporto sinallagmatico, contestato dal

pubblico ministero al convenuto, che deve ravvisarsi nei casi in cui il perseguimento di fini diversi da quello tipico dell'attività lavorativa posta in essere ha comportato un dispendio di risorse umane, sotto il profilo quali-quantitativo che altrimenti non si sarebbe verificato, o si sarebbe verificato in misura minore.

La quantificazione dell'effettiva misura di tale forma di danno, qualora la relativa prova risulti estremamente o notevolmente difficile, *“può essere rimessa alla valutazione equitativa del giudice, in applicazione dell'art. 1226 c.c.”* (Corte dei conti, Sez. IIA, n. 38 del 30 gennaio 2014).

Ciò può avere per oggetto, innanzitutto, la retribuzione erogata all'incolpato.

Nel caso in esame, presa a riferimento la quantificazione proposta dall'attore, vale a dire la retribuzione percepita dal convenuto nel mese in cui si sono svolti i fatti (mese di agosto 2018) ridotta del 50% (euro 1.269,49), il Collegio ritiene di ridurla ulteriormente del 30%, in considerazione dello sviamento quali-quantitativo dall'attività istituzionale delle proprie energie lavorative; di conseguenza la quantificazione proposta va rideterminata, equitativamente, nella misura di euro 888,00, ad oggi già rivalutati.

In tale contesto probatorio, costituito da una robusta produzione di elementi di prova univoci e convergenti, assunti nel corso delle indagini penali, risulta pienamente provata la devianza dolosa dalle proprie funzioni istituzionali da parte del convenuto.

6.2. – Con riferimento alla seconda voce di danno, senza ripercorrere l'evoluzione che ha portato la giurisprudenza di legittimità e di questa

Corte ad elaborare la nozione di danno all'immagine (tra le più significative, cfr.: SS.RR., 23 aprile 2003, n. 10/QM/03; Sez. I centrale, 18 giugno 2004, n. 222/A; Sez. giur. reg. Calabria, 22 ottobre 2003, n. 859 e 29 settembre 2005, n. 917; Sez. giur. reg. Umbria, 12 dicembre 2005, n. 444), va rammentato che il danno all'immagine e al prestigio della Pubblica Amministrazione – riconducibile alla categoria del danno non patrimoniale, ex art. 2059 cod. civ. – consiste nella diminuita reputazione dell'ente presso i consociati, conseguente alla lesione di diritti fondamentali della persona, anche giuridica pubblica riconosciuti e garantiti dalla Costituzione all'art. 2 e all'art. 97 per la Pubblica Amministrazione nel suo complesso (Corte conti, Sez. III, n. 335 del 2009; Cass. sentenze nn. 8827, 8828 del 2003, n.12929 del 2007, n. 26972 del 2008).

È stato poi precisato (cfr. SS.RR. sent n. 1/2011/QM) che *«il danno all'immagine della Pubblica amministrazione ... coincide non già con il fatto lesivo ..., ma con la lesione (perdita di prestigio), che costituisce una "conseguenza" (art. 1223 c.c.) del fatto lesivo»* (id.: Cass., sentenza n. 12929 del 2007; C. conti, IA, sent. n. 316 del 2011).

Il danno all'immagine è stato poi normativamente configurato con esclusivo riferimento a specifiche figure di reato commesse dal pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione dall'art. 17, comma 30-ter, del D.L. n. 78 del 2009, conv. in L. n. 102 del 2009 e modificato con D.L. n. 103 del 2009, conv. con L. n. 141 del 2009.

È quindi intervenuta la legge 6 novembre 2012 n. 190 (c.d. legge anticorruzione), la quale ha aggiunto il comma 1-sexies all'art. 1 della

legge 14 gennaio 1994 n. 20, secondo cui *“l’entità del danno all’immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente”*.

Da ultimo, il codice di giustizia contabile (D. lgs. 26 agosto 2016 n. 174), all’art. 4, comma 1, lett. g) delle norme transitorie, ha abrogato l’art. 7 della legge 97 del 2001 che, in combinato disposto con l’art. 17, comma 30-ter del D.L. n. 78 del 2009 cit., limitava la configurabilità del danno all’immagine ai soli delitti del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione di cui al libro secondo, titolo II, capo I del c.p.; nondimeno, la risarcibilità del danno all’immagine deve continuare ad intendersi circoscritta, pur dopo tale abrogazione, alle sole ipotesi previste dall’art. 7 della legge n. 97 del 2001, per l’avvenuta incorporazione di tale norma nell’art. 17 comma 30 ter D.L. 78 del 2009 (al riguardo, cfr. *amplius*, C. conti, Sez. IIIA, sent. nn. 61 e 66/2020 e, di questa stessa Sezione, sent. nn. 574 e 767/2021; id.: Corte cost., n. 191/2019; Cass. pen., n. 35447/2020).

In base a tali norme, la sentenza irrevocabile di condanna costituisce il presupposto indefettibile per l’esercizio dell’azione risarcitoria davanti a questa Corte (risultato cui la giurisprudenza era comunque giunta anche nel regime previgente all’introduzione del d.l. n. 78 del 2009).

Alla luce del quadro normativo appena tratteggiato, si ritengono pienamente sussistenti, nella vicenda che occupa, gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa per il danno

all'immagine cagionato dal convenuto all'Arma dei Carabinieri.

In primo luogo, come detto, i fatti illeciti posti alla base del presente giudizio risultano definitivamente accertati, ex art. 651 c.p.p., con sentenza penale irrevocabile della Corte di Appello di Campobasso n. Sentenza n. 201/2024 e divenuta irrevocabile il 16 ottobre 2024, di condanna dell'imputato a due anni di reclusione oltre alle pene accessorie ivi stabilite (sulla cui efficacia vincolante si è già detto così come dell'elemento soggettivo, si è già detto).

In tema di danno all'immagine il giudice contabile è chiamato a valutare anche la sussistenza dell'idoneità della riprovevole condotta tenuta dell'operatore pubblico a pregiudicare il prestigio e l'affidabilità dell'Amministrazione (c.d. *clamor fori*), in ragione dell'eco negativa avuta nella opinione pubblica.

Tanto premesso, la responsabilità dell'odierno convenuto, per il danno all'immagine arrecato all'Arma dei Carabinieri emerge indubitabilmente dalla sentenza citata, della quale in narrativa sono stati riportati alcuni passaggi, e in merito ai quali il convenuto, non costituendosi in giudizio, nulla ha eccepito.

La citata pronuncia, e la documentazione acquisita al processo, inclusa la lettera di avvio del procedimento disciplinare formalizzato dall'Amministrazione militare nei confronti dell'Appuntato Pilla (nel frattempo collocato in congedo, segnatamente dal 3/7/2019), consentono di stigmatizzare la arbitraria strumentalizzazione della funzione di Carabiniere, rivestita dall'odierno convenuto all'epoca dei fatti contestati, piegata a fini del tutto egoistici, utilitaristici e

completamente avulsi dall'esercizio dei delicati compiti pubblici cui era preposto, connotata come detto dall'elemento soggettivo doloso.

Quanto al criterio sociale – cioè alla rilevanza che ha contraddistinto la vicenda, nonché al cosiddetto “*allarme sociale*” che da essa è scaturito – il Collegio rileva che nel caso di specie non può dubitarsi che la condotta abusiva realizzata dal convenuto abbia arrecato pregiudizio all'immagine della P.A. di appartenenza, con riferimento alla dimensione sia interna che esterna, attinta anche dal procedimento penale che ha interessato il convenuto: situazione certamente visibile all'opinione pubblica e determinante in essa uno sconcerto per il disinvolto sviamento delle funzioni di Carabiniere, tale da integrare una irreparabile lesione al prestigio e alla fiducia nell'Arma da parte dei consociati, implicando la sua condotta un irreparabile *vulnus* all'Amministrazione, minata nelle sue fondamenta dai fatti accennati in premessa e accertati in via definitiva dal giudice penale.

Al riguardo, è comprovata una sia pur minima diffusione mediatica della vicenda, come dimostrato dall'eco che essa ha avuto su due quotidiani a diffusione locale, pur essendosi essa dipanata in luoghi di ridotta estensione territoriale, vale a dire presso un piccolo paese della provincia di Campobasso (Morrone del Sannio), ed ha visto come autore un Appuntato in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di un altro paese della stessa provincia, parimenti di piccolissime dimensioni (Ripabottoni).

Nel caso di specie non può dubitarsi che la condotta realizzata dal convenuto abbia arrecato pregiudizio all'immagine della sua ex

Amministrazione anche con riferimento alla dimensione interna, con particolare riferimento ai militari in servizio presso il proprio Comando, sicuramente toccati dal parallelo procedimento penale e disciplinare che ha colpito il convenuto.

La configurabilità – difatti – del danno all'immagine in caso perdita di prestigio e di credibilità in ambito anche interno alla stessa P.A., è pacificamente affermata dalla giurisprudenza di questa Corte: cfr., tra le tante, Sez. giur. Abruzzo, sentenza n. 36 del 29/03/2017 e giurisprudenza ivi richiamata; *id.*, Sez. giur. Toscana, sentenza n. 40 del 06/03/2017, e giurisprudenza ivi richiamata.

In relazione alla quantificazione del danno, attenendo tale pregiudizio ad un bene immateriale, la prova è, in ogni caso, eminentemente presuntiva, potendo costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice (Cass. sent. n. 26972 del 2008), mentre la sua quantificazione va disposta in considerazione della concreta dimensione della lesione stessa, da valutare in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., non essendo possibile l'esatta determinazione dell'ammontare di un danno di tale natura (Corte conti, Sez. III, sent. n. 143/2009, cit.; Cfr. Sez. Liguria, sent. n. 184 del 2012).

Di conseguenza, sulla base degli elementi sintomatici in parte già esaminati ed indicati, quali:

- l'alta rilevanza sociale e le delicate funzioni svolte dall'Amministrazione di appartenenza;
- la collocazione funzionale del soggetto, rivestito di un grado comunque non elevato all'interno dell'Amministrazione militare;

- l'oggettiva rilevanza dei fatti contestati, di indubbio rilievo penale e disciplinare;

- la mancata reiterazione dei comportamenti per cui è causa;

- la negativa impressione suscitata all'esterno e all'interno della stessa Amministrazione, sia pure in una dimensione contenuta riguardo alla risonanza interna, trattandosi di un piccolo Comando con appena soli quattro carabinieri in servizio (cfr. la citata sentenza di appello), la Sezione stima, pertanto, congrua la quantificazione del danno non patrimoniale proposta dalla Procura pari a euro 4.000,00, ossia pari al doppio della somma di denaro chiesta alla persona offesa dal dipendente pubblico, in conformità al criterio previsto dall'art. 1, comma 1-*sexies* della legge n. 20/1994, anche se tale somma non è stata percepita dal Pilla; tanto, considerando che la realizzazione dell'evento è mancata per circostanze indipendenti dalla sua volontà, orientata comunque a serbare una condotta espressiva di disvalore sociale e, per quanto qui occupa, lesiva del prestigio della p.a. di appartenenza.

Non sussistono, infine, i presupposti per l'esercizio del potere riduttivo, stante la connotazione dolosa delle condotte serbate dal convenuto.

7. – Conclusioni.

Alla luce delle sopra tratteggiate premesse fattuali e giuridiche, si ravvisano, in definitiva, in capo al convenuto pienamente sussistenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa per il danno erariale da disservizio e all'immagine arrecato all'Arma dei Carabinieri.

Lo stesso deve, per conseguenza, essere condannato al risarcimento della somma di complessivi 4.888,00 euro (888,00 euro a titolo di danno patrimoniale da disservizio e 4.000,00 euro a titolo di danno all'immagine), da ritenersi comprensiva della rivalutazione monetaria. Su tale somma, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo sono dovuti gli interessi in misura legale. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con nota a margine della sentenza, giusta l'art. 31, comma 5 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 4058 del registro di Segreteria, previa dichiarazione di contumacia del convenuto, accoglie in parte la domanda attorea e, per l'effetto

CONDANNA

Il sig. Antonio Pilla, in epigrafe generalizzato, al pagamento:

- in favore dell'Arma dei Carabinieri, della somma di complessiva di 4.888,00 euro (888,00 euro a titolo di danno patrimoniale da disservizio e 4.000,00 euro a titolo di danno all'immagine), comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
- delle spese di giustizia, nella misura liquidata dalla Segreteria con nota in calce.

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.

Il relatore - estensore

Il Presidente

Le spese di giustizia si liquidano in Euro 188,20 (centottantotto/20).
Il Responsabile della Segreteria
Maria Grazia Sechi

Marcello Iacubino

(firmato digitalmente)

Maurizio Stanco

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 17 luglio 2025

F.to Il Responsabile della segreteria

Maria Grazia Sechi *(f.to digitalmente)*